

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 27 novembre 2009 (02.12) (OR. en)

16421/09

ACP 272 FIN 514 PTOM 45

# ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto : Decisione del Consiglio relativa al massimale dell'importo annuo dei contributi

che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di

sviluppo nel 2011

#### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

relativa al massimale dell'importo annuo dei contributi che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2011

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000<sup>1</sup> e riveduto a Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo) il 25 giugno 2005<sup>2</sup>,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE<sup>3</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE<sup>4</sup>, in particolare l'articolo 7,

16421/09 cip/CIP/bp/T 2
DG E II

GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

visto il regolamento finanziario del 18 febbraio 2008 per il 10° Fondo europeo di sviluppo (in seguito denominato "regolamento finanziario per il 10° FES")<sup>5</sup>, in particolare l'articolo 57 e l'articolo 58, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione<sup>6</sup>,

## considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 58, paragrafo 2 del regolamento finanziario del 10° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei FES precedenti.
- (2) Tuttavia la Commissione presenta, entro il 15 ottobre 2009, una proposta in cui vengono specificati, tra l'altro, il massimale dell'importo annuo dei contributi per il 2011.
- (3) A norma dell'articolo 145, primo comma del regolamento finanziario del 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti,

\_

 $\begin{array}{ccc} 16421/09 & & & \text{cip/CIP/bp/T} & & 3\\ & & & \text{DG E II} & & & \textbf{IT} \end{array}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

<sup>6</sup> Doc. 15386/09 - COM(2009) 619 definitivo.

_		~		_
I)	Ľſ	ווי	<b>1</b>	∟'-
				٠,

#### Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi per il 2011 è fissato a 3 690 000 000 EUR per la Commissione e a 210 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

## Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell'adozione.

## Articolo 3

Gli Stati membri che contribuiscono al 9° e al 10° FES sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il Presidente